

LA LEGGE DI BILANCIO 2021 ARRIVATA ALLA CAMERA

La **Legge di Bilancio 2021** si colloca, con tutta evidenza, in uno scenario caratterizzato dagli sviluppi e dagli effetti della **pandemia dovuta al Covid-19** sul **contesto sociale, economico e sanitario** del nostro Paese. Per questo, la manovra punta a **sostenere la ripresa dell'economia** con un'ulteriore spinta fiscale nel 2021 e nel 2022, dopo che nel corso del 2020 sono stati adottati provvedimenti con carattere di urgenza per contrastare gli effetti dell'emergenza sanitaria. Di qui, le misure di natura **fiscale** e tutte quelle per il **sostegno della liquidità e lo sviluppo delle imprese**, per la **sanità**, le **Regioni** e gli **Enti locali**, la **famiglia** e le **politiche sociali**, la salvaguardia dell'**occupazione** e il rilancio degli **investimenti pubblici e privati**.

Nell'ambito della spesa corrente, tra i principali interventi è istituito un Fondo per il **sostegno delle attività produttive** maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica (3,8 miliardi nel 2021) e sono stanziati risorse per complessivi 3 miliardi nel 2021, 8 miliardi nel 2022 e 7 miliardi nel 2023 per finanziare la delega per la **riforma fiscale** e l'introduzione, dal secondo semestre 2021, dell'**assegno unico universale per i figli**.

A beneficio delle **imprese** e per favorire il **lavoro**, tra le altre cose si prevedono forme di decontribuzione per nuove assunzioni di giovani, per le donne e nelle aree svantaggiate, mentre viene anche incrementato il Fondo sociale per l'occupazione. Al contempo si prevedono nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga.

Nel settore del **pubblico impiego** è prevista una integrazione delle risorse relative ai rinnovi contrattuali del triennio 2019-2021 del personale dipendente delle amministrazioni statali e si autorizzano nuove risorse per assunzioni a tempo indeterminato nei Ministeri.

In **ambito sanitario** è incrementato di un miliardo nel 2021 il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e si stanziavano nuove risorse per le indennità della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, i trattamenti economici del personale infermieristico del servizio sanitario nazionale, l'aumento dei contratti di formazione specialistica dei medici e l'acquisto di vaccini e farmaci per la cura dei pazienti.

Maggiori **trasferimenti correnti agli Enti locali** finanziano tra l'altro il miglioramento dei servizi in campo sociale e il potenziamento degli asili nido, il ristoro della perdita di gettito subita in conseguenza dell'emergenza epidemiologica e il trasporto pubblico locale.

Tra gli interventi di maggior rilievo a favore delle **famiglie** e del **sociale** si ricordano l'assegno per la natalità e le risorse aggiuntive per le non autosufficienze, il sostegno dei caregiver e dei disabili privi di assistenza familiare e il trasporto degli alunni disabili.

Particolare rilevanza assumono poi le **risorse europee** previste **per il rilancio e la resilienza delle economie (Next Generation EU)**, anticipate alle Amministrazioni attraverso appositi fondi del bilancio dello Stato. Complessivamente queste risorse consentiranno di avviare un **programma di interventi per oltre 120 miliardi di euro**, così da finanziare, nell'ambito del processo transizione 4.0, la proroga per gli anni di imposta 2021 e 2022 della disciplina sul credito d'imposta per i beni strumentali nuovi e di quello per le attività di ricerca e sviluppo, l'adeguamento degli stanziamenti di bilancio per il cofinanziamento nazionale relativo agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027 e il rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e la coesione.

Per il **rilancio degli investimenti** sono previsti, inoltre, nuovi stanziamenti per le infrastrutture del settore della difesa, per l'edilizia sanitaria e scolastica e per gli Enti territoriali da destinare alla messa in sicurezza degli edifici del territorio dei ponti e dei viadotti, la perequazione infrastrutturale e la realizzazione di nuovi interventi da parte delle Regioni. Altri interventi riguardano il credito di imposta per l'acquisizione di beni strumentali destinate a strutture produttive con sede nel Mezzogiorno, le maggiori risorse per la ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici degli scorsi anni e il potenziamento degli strumenti per l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Dal lato delle **entrate** è prevista la stabilizzazione a regime dal 2021 delle **detrazioni Irpef** per i lavoratori dipendenti e sono prorogate le detrazioni fiscali per le spese relative agli interventi di efficientamento energetico, ristrutturazione edilizia, e l'acquisto di mobili ed elettrodomestici in fase di ristrutturazione, al recupero o restauro delle facciate degli edifici e la sistemazione a verde.

In **attesa dei lavori nelle Commissioni della Camera dei deputati** e degli ulteriori miglioramenti che potranno derivarne, ecco un **quadro delle principali misure** contenute allo stato attuale nella manovra, il cui fondamentale obiettivo resta quello dare di un deciso impulso alla ripresa dell'economia, sostenendo gli investimenti, l'istruzione, il welfare e proseguendo la riduzione delle tasse sul lavoro e sull'impresa, cercando di non lasciare indietro nessuno, a partire da chi è più colpito dalla crisi determinata dall'emergenza epidemiologica.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" ([AC 2790](#)) e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Si segnalano inoltre i [documenti acquisiti](#) nel corso dell'esame congiunto della manovra finanziaria da parte delle Commissioni Bilancio della Camera e del Senato.

RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA

Fondo delega riforma fiscale e fedeltà fiscale, assegno unico (art.2)

Viene istituito un **Fondo** con una dotazione di 8 miliardi di euro per il 2022 e di 7 miliardi a partire dal 2023 per **interventi di riforma del sistema fiscale**, da realizzare con appositi provvedimenti normativi. Al Fondo sono anche destinate risorse stimate come maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo. Una quota del Fondo compresa tra i 5 e i 6 miliardi è destinata, a decorrere dal 2022, all'**assegno universale e ai servizi alla famiglia**. Per il 2021 è incrementato di 3 miliardi e 12,1 milioni di euro il **Fondo assegno universale e servizi alla famiglia**.

Stabilizzazione detrazione lavoro dipendente (art. 3)

Viene **stabilizzata** a regime, dal 2021, la **detrazione** spettante ai percettori di reddito di **lavoro dipendente** e di alcune fattispecie di **redditi assimilati** a quelli di lavoro dipendente, che il decreto legge n. 3 del 5 febbraio 2020 prevedeva per il solo secondo semestre del 2020.

Sgravi contributivi per favorire l'occupazione giovanile (art. 4)

Lo **sgravio contributivo triennale** attualmente previsto per le **assunzioni a tempo indeterminato di soggetti fino a 35 anni** di età effettuate nel 2020 viene **esteso** anche a quelle effettuate nel biennio **2021-2022**. Nel contempo, nel limite di 6 mila euro annui, la misura dello sgravio passa **dal 50 al 100 per cento dei contributi** dovuti dal datore di lavoro privato, e per quanto riguarda le assunzioni effettuate in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna la sua durata si eleva da tre a quattro anni.

Sgravio contributivo per l'assunzione di donne (art. 5)

Per il biennio 2021-2022 e in via sperimentale, si estende alle **assunzioni di tutte le lavoratrici donne** lo **sgravio contributivo** attualmente previsto a regime solo per le assunzioni di donne in determinate condizioni, elevando **dal 50 al 100 per cento la riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro**. La durata dello sgravio – nel limite di 6 mila euro annui – è pari a **dodici mesi**, che possono arrivare a **diciotto** in caso di **assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato**. Condizione per lo sgravio è che le assunzioni comportino un **incremento occupazionale netto** calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

Esonero contributivo giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli (art.6)

Con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, per i **giovani coltivatori diretti e imprenditori**

agricoli è previsto, per un periodo massimo di due anni, l'**esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo** presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Sgravi contributivi nel settore sportivo dilettantistico (art. 7)

Con l'istituzione di un apposito Fondo e con il limite di spesa di 50 milioni di euro l'anno, per il biennio 2021-2022 si riconosce a **federazioni sportive** nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, l'**esonero, anche parziale**, dal **versamento dei contributi previdenziali** a loro carico relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara.

Esenzione Irpef dei redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (art. 8)

Con riferimento all'anno d'imposta 2021, si prevede che non concorrano alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e delle relative addizionali, i **redditi dominicali e agrari** relativi a terreni dichiarati dai **coltivatori diretti** e dagli **imprenditori agricoli professionali** iscritti nella previdenza agricola.

Modifiche alla disciplina fiscale della tassazione dei ristorni (art. 9)

Viene modificato il regime fiscale dei **ristorni attribuiti ai soci di società cooperative**, consentendo di ridurre **dal 26 al 12,5 per cento** la ritenuta applicabile sulle somme attribuite ad aumento del capitale sociale, anticipando in tal caso il momento della tassazione dei ristorni all'atto dell'attribuzione al capitale sociale, invece che nel momento di rimborso dello stesso.

Riduzione tassazione dividendi per gli enti non commerciali (art. 10)

Dal 1° gennaio 2021 viene **detassato il 50 per cento degli utili degli enti non commerciali** a condizione che essi esercitino, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il risparmio d'imposta deve essere destinato al finanziamento di tali attività. Sono esclusi dall'agevolazione gli utili derivanti dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

CRESCITA E INVESTIMENTI

Cofinanziamento nazionale fondi UE periodo 2021-2027 (art. 11)

Stabilite le modalità di copertura degli oneri per il **cofinanziamento nazionale** degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027 a valere sulle risorse dei **Fondi strutturali** (FSE e FESR) e del Fondo per la giusta transizione, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP).

Proroga detrazioni spese riqualificazione energetica e ristrutturazione edilizia (art. 12)

Disposta, per il **2021**, la **proroga** delle **detrazioni** spettanti per le spese sostenute per interventi di **efficienza energetica**, di **ristrutturazione edilizia**, per l'acquisto di **mobili e di grandi elettrodomestici**, nonché per il **recupero** o il **restauro della facciata esterna degli edifici**.

Proroga bonus verde (art. 13)

Viene **prorogata** di un anno, e quindi per tutto il **2021**, l'agevolazione fiscale per la **sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo**. L'agevolazione consiste nella detrazione dall'imposta lorda del **36 per cento** della spesa sostenuta, nel **limite di spesa di 5 mila euro** annui (la somma massima detraibile, dunque, è di 1.800 euro).

Rifinanziamento interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi (art. 14)

Essendosi confermato uno strumento agevolativo di grande interesse per gli investimenti produttivi del sistema delle imprese, in particolare delle Pmi localizzate in tutto il territorio nazionale, il **Fondo per la crescita sostenibile** viene **incrementato** di **150 milioni** di euro per il **2021**, di **110 milioni** per il **2022** e di **20 milioni** di euro per ciascuno degli anni **dal 2023 al 2026**, destinando le relative risorse alla riconversione e riqualificazione produttiva delle **aree di crisi industriale** di cui all'articolo 27 del decreto legge n. 83 del 2012.

Sostegno al settore turistico tramite i contratti di sviluppo (art. 15)

Per promuovere la realizzazione di programmi di sviluppo turistico in grado di ridurre il **divario socio-economico** tra aree territoriali del Paese e contribuire ad un utilizzo efficiente del **patrimonio immobiliare** nazionale, nonché per favorire la crescita della **catena economica** e l'**integrazione settoriale**, si interviene sui **contratti di sviluppo**: la soglia di accesso a quelli pari a 20 milioni di euro è **ridotta a 7,5 milioni** per i **programmi di investimento** che prevedono interventi da realizzare nelle **aree interne**

ovvero il **recupero** e la **riqualificazione** di **strutture edilizie dismesse** (l'importo minimo dei progetti d'investimento è **ridotto** a **3 milioni** di euro). I programmi di sviluppo riguardanti **esclusivamente** l'attività di **trasformazione** e **commercializzazione** di **prodotti agricoli** possono essere accompagnati da investimenti finalizzati alla **creazione**, alla **ristrutturazione** e all'**ampliamento** di strutture idonee alla **ricettività** e all'**accoglienza**, finalizzati all'erogazione di servizi di **ospitalità**, **connessi** alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Erogazione in unica quota del contributo “Nuova Sabatini” (art. 16)

Il contributo statale previsto dalla “**Nuova Sabatini**”, la misura di sostegno alle **micro, piccole e medie imprese** volta alla concessione, da parte di banche o intermediari finanziari, di **finanziamenti agevolati** per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature (compresi i cosiddetti investimenti in beni strumentali “Industria 4.0”), potrà essere **erogato in un'unica soluzione**, cosa che attualmente accade solo in caso di finanziamento di importo non superiore a 200 mila euro. La misura è rifinanziata, per il 2021, di **370 milioni di euro**.

Fondo a sostegno dell'impresa femminile (art. 17)

Per promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria femminile, presso il Ministero dello Sviluppo economico viene istituito il “**Fondo a sostegno dell'impresa femminile**”, con una dotazione di **20 milioni di euro** per ciascuno degli **anni 2021 e 2022**. Al **Comitato Impresa Donna**, istituito sempre presso il Mise, viene demandato il compito di aggiornare le linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del Fondo e di formulare raccomandazioni sui temi della presenza femminile nell'impresa e nell'economia.

Fondo per le imprese creative (art. 18)

Per sostenere le imprese creative con la concessione di contributi, l'agevolazione nell'accesso al credito, la promozione di strumenti innovativi di finanziamento e altre iniziative per lo sviluppo del settore, viene istituito, ancora presso il Mise, il **Fondo per le piccole e medie imprese creative**, con una dotazione di **20 milioni** per ciascuno degli **anni 2021 e 2022**.

Fondo d'investimento per lo sviluppo delle Pmi del settore aeronautico e della *green economy* (art. 19)

Per sostenere lo sviluppo e la competitività del sistema delle piccole e medie imprese dei settori **aeronautico nazionale, chimica verde**, nonché della **componentistica per la mobilità elettrica** e per la produzione di **energia da fonti rinnovabili**, viene istituito presso il Mise un **Fondo di investimento dotato** di **100 milioni di euro** per il

2021, di **30 milioni** per ciascuno degli anni **2022** e **2023** e di **40 milioni** per ciascuno degli anni **dal 2024 al 2026**.

Agevolazioni sotto forma di finanziamenti a favore di imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata (art. 20)

Per sostenere le aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata, la relativa autorizzazione di spesa introdotta dalla Legge di Bilancio 2016 viene incrementata di **10 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura (art. 21)

Istituito il "**Fondo** per lo sviluppo e il sostegno delle **filiere agricole**, della **pesca** e dell'**acquacoltura**", con una dotazione di **150 milioni di euro** per il **2021**.

Promozione dei marchi collettivi e di certificazione all'estero (art. 23)

Viene abrogata la disciplina relativa agli aiuti ai consorzi per la tutela dei prodotti di origine italiana contro fenomeni legati all'**Italian sounding** e si stabilisce che l'agevolazione diretta a sostenere la **promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani**, da parte di associazioni rappresentative di categoria, sia concessa nella misura massima di euro 1 milione per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 2,5 milioni a decorrere dal 2021.

Piani di sviluppo per gli investimenti nelle aree dismesse (art. 24)

Grazie ad un apposito fondo istituito presso il Mef e dotato di 36 milioni di euro per il 2021, di 72 milioni per il 2022 e di 147 milioni per il 2023, viene prevista la possibilità di definire piani di sviluppo per il finanziamento degli interventi necessari alla **rigenerazione e riqualificazione di aree dismesse**, nonché di infrastrutture e di beni immobili in disuso appartenenti alle amministrazioni pubbliche.

Accordi per l'innovazione (art. 25)

Viene incrementata la dotazione del **Fondo per la crescita sostenibile** di **100 milioni** di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035. Questo incremento viene destinato al finanziamento degli **accordi per l'innovazione**, sottoscritti dal Ministro dello Sviluppo economico con Regioni, Province autonome, altre amministrazioni pubbliche e soggetti proponenti per sostenere **interventi di rilevante impatto tecnologico** in grado di incidere sulla capacità competitiva delle imprese.

Potenziamento infrastrutturale degli istituti penitenziari (art. 26)

Autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per il 2021 (di 15 milioni per il 2022 e di 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026) per l'ampliamento e l'ammodernamento degli **spazi** e delle **attrezzature destinate al lavoro dei detenuti**, nonché per il **cablaggio e la digitalizzazione degli istituti penitenziari**.

MEZZOGIORNO E COESIONE TERRITORIALE

Agevolazioni contributive per favorire l'occupazione (art. 27)

Viene **estesa fino al 2029** la cosiddetta **Decontribuzione Sud**, vale a dire l'applicazione dell'esonero contributivo parziale attualmente previsto fino alla fine del 2020 a favore dei datori di lavoro privati che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Proroga del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno (art. 28)

Stabilita la **proroga al 31 dicembre 2022** del **credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi** destinati a strutture produttive nelle zone assistite che si trovano nelle regioni del **Mezzogiorno**.

Fondo sviluppo e coesione (art. 29)

Si dispone una prima assegnazione aggiuntiva di risorse, per complessivi **50 miliardi** (4 miliardi per il 2021, 5 miliardi annui dal 2022 al 2029 e 6 miliardi per il 2030), al **Fondo per lo sviluppo e la coesione** per il ciclo di **programmazione 2021-2027**, e si definiscono i criteri e le procedure di programmazione, di gestione finanziaria e di monitoraggio delle risorse 2021-2027, ferma restando la chiave del loro riparto dell'**80 per cento alle aree del Mezzogiorno** e del 20 per cento alle aree del Centro-Nord.

Rigenerazione amministrativa per la coesione territoriale nel Mezzogiorno (art. 31)

Le **amministrazioni pubbliche operanti nel Mezzogiorno** sono autorizzate ad assumere personale, mediante concorsi, al fine di **rafforzare la capacità amministrativa** nell'ambito della gestione e utilizzazione dei **fondi della politica di coesione**.

Proroga del credito d'imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno (art. 32)

Prorogato per 2021 e per il 2022 il **credito d'imposta** per gli investimenti in attività di **ricerca e sviluppo** a favore delle imprese operanti in **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia**, differenziandone la misura

percentuale a seconda delle dimensioni delle imprese in termini occupazionali e di fatturato (25 per cento per le grandi imprese, 35 per cento per le medie, 45 per cento per le piccole).

Ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno (art. 33)

Con risorse nel limite massimo di **50 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sul Fondo sviluppo e coesione per il ciclo di programmazione 2021-27, è promossa la costituzione di **Ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno**, attraverso la riqualificazione o la creazione di infrastrutture per lo svolgimento di attività di formazione, ricerca multidisciplinare e creazione di impresa.

Coesione sociale e sviluppo economico nei Comuni marginali (art. 34)

Viene rifinanziato di **30 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 il **"Fondo di sostegno ai Comuni marginali"**, per interventi a supporto della coesione sociale e dello sviluppo economico nelle aree del Paese maggiormente colpite dal fenomeno dello **spopolamento** e con **limitata offerta di servizi** alle persone e alle attività economiche.

LIQUIDITÀ E RICAPITALIZZAZIONE IMPRESE

Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese (art. 35)

Viene stabilita la **proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021** dell'operatività della misura sull'intervento straordinario in **garanzia di SACE** a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19 ("Garanzia Italia").

Si estende l'operatività della garanzia SACE a beneficio di **imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 (*mid-cap*)**, cui sono concesse garanzie a titolo gratuito e fino alla copertura del 90 per cento del finanziamento, per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro.

Credito d'imposta per spese di consulenza su quotazione Pmi (art. 36)

Prevista la **proroga fino al 31 dicembre 2021** del **credito d'imposta** per le spese di consulenza relative alla **quotazione delle piccole e medie imprese (Pmi)**, istituito dalla Legge di Bilancio 2018.

Garanzie sui finanziamenti dei progetti del *green new deal* (art. 37)

Confermata per il 2021 la destinazione delle risorse disponibili sul **Fondo *Green New Deal*** alla copertura delle **garanzie** concedibili dal Mef per sostenere specifici progetti

economicamente sostenibili, nella misura di **470 milioni di euro**, per un **impegno massimo** assumibile da SACE pari a **2 miliardi e 500 milioni di euro**.

Proroga della misura per le assicurazioni sui crediti commerciali (art. 38)

Decisa la **proroga al 30 giugno 2021** della norma che autorizza SACE a concedere alle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine, autorizzate all'esercizio del ramo credito, una **garanzia** pari al **90 per cento degli indennizzi** generati dalle **esposizioni relative a crediti commerciali** maturati dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020.

Incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale (art. 39)

Per **incentivare i processi di aggregazione aziendale** realizzati attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d'azienda da deliberare nel 2021, si consente al soggetto risultante dall'operazione straordinaria, al beneficiario e al conferitario di **trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate** (*deferred tax asset* - DTA) riferite a **perdite fiscali ed eccedenze Ace** (Aiuto alla crescita economica). Per fruire dell'incentivo le società che partecipano alle operazioni devono essere **operative da almeno due anni e non devono far parte dello stesso gruppo societario**, né in ogni caso essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento o controllate anche indirettamente ai sensi delle norme del codice civile. Sono escluse dall'agevolazione le società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ovvero lo stato di insolvenza. La trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d'imposta è condizionata al **pagamento di una commissione**, pari al 25 per cento delle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate, da versare in due soluzioni.

Rifinanziamento del Fondo di garanzia Pmi (art. 40)

Decisa la **proroga** dal 31 dicembre 2020 al **30 giugno 2021** dell'operatività dell'**intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia Pmi**, previsto dall'articolo 13 del "Decreto Liquidità" per sostenere le imprese colpite dall'emergenza epidemiologica. Fanno eccezione le **garanzie** a favore delle **imprese** cosiddette "**mid cap**", le quali sono concesse dal Fondo, alle condizioni previste, **fino al 28 febbraio 2021**. Queste, in base a quanto previsto dall'articolo 35 sopra citato, saranno invece rilasciate a valere sullo strumento "Garanzia Italia" SACE" fino al 30 giugno 2021. Il Fondo di garanzia Pmi viene incrementato di **500 milioni** di euro per il **2022**, di **1 miliardo** per il **2023**, di **1 miliardo e 500 milioni** per il **2024**, di **1 miliardo** per il **2025** e di **500 milioni** di per il **2026**.

Proroga misure di sostegno a micro, piccole e medie imprese (art. 41)

Vengono **prorogate** dal 31 gennaio 2021 al **30 giugno 2021** le **misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese** relative all'apertura di credito e concessione di prestiti non rateali o prestiti e finanziamenti a rimborso rateale.

Modifiche al “Decreto Rilancio” sul rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (art. 42)

Stabilita la **proroga** al **30 giugno 2021** di alcuni crediti di imposta previsti dall'articolo 26 del cosiddetto “Decreto Rilancio” per gli investimenti effettuati fino al 30 dicembre 2020 per il **rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni**.

Ammissione alla negoziazione dei titoli di Stato (art. 43)

Prevista la possibilità **anche per i soggetti quali Poste Italiane S.p.A.** e le equivalenti strutture degli altri Paesi europei **di svolgere attività di negoziazione in conto proprio** nelle sedi di negoziazione all'ingrosso dei **titoli di Stato**.

Tassi di interesse massimi per mutui dello Stato e degli Enti locali (art. 44)

Si semplificano le modalità di **determinazione e comunicazione dei tassi massimi di interesse applicabili ai mutui** concessi agli Enti locali, nonché ai mutui e alle obbligazioni con onere a totale carico dello Stato di importo fino a 51.645.689,91 euro.

LAVORO, FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI

Fondo occupazione e formazione (art. 45)

Il **Fondo sociale per occupazione e formazione** viene **rifinanziato** con una dotazione di **600 milioni di euro** per il **2021** e di **200 milioni** per il **2022**.

Trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività (art. 46)

Stabilita la **proroga per il 2021 e il 2022**, entro determinati limiti di spesa, della possibilità per le imprese che cessano l'attività produttiva di accedere, in deroga ai limiti generali di durata vigenti e qualora ricorrano determinate condizioni, ad un **trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale** finalizzato alla gestione degli esuberanti di personale, per un **periodo massimo di 12 mesi**.

In materia di contratti di lavoro a tempo determinato (art. 47)

Viene **prorogato** dal 31 dicembre 2020 **al 31 marzo 2021** il **termine** fino al quale i **contratti a tempo determinato** possono essere **rinnovati o prorogati** – per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta – pur **in assenza di una causale**.

Settore call center (art. 48)

Stabilito il **rifinanziamento** anche per il **2021**, nel limite di spesa di **20 milioni di euro**, delle **misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti** delle imprese del settore **dei call center**.

Sostegno al reddito lavoratori settore pesca (art. 49)

Stanziate **12 milioni di euro** per il **2021** per il finanziamento della **indennità onnicomprensiva**, pari a trenta euro giornaliera, riconosciuta ad ogni lavoratore dipendente da imprese adibite alla **pesca** marittima – compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca – nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio (sono 7 i milioni stanziati per l'analoga misura in caso di arresto non obbligatorio).

Sostegno al reddito dei lavoratori di imprese sequestrate o confiscate (art. 50)

Viene **prorogato per il triennio 2021-2023** il trattamento di **sostegno al reddito**, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, a favore dei **lavoratori** sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, **dipendenti da aziende sequestrate e confiscate**, sottoposte ad amministrazione giudiziaria.

Integrazione salariale straordinaria per imprese con rilevanza economica strategica (art. 51)

Rispetto al termine attualmente fissato a fine 2020, viene stabilita la **proroga per il biennio 2021-2022** – con il limite di 130 milioni di euro per il 2021 e di 100 milioni di euro per il 2022 – della possibilità per le **imprese con rilevanza economica strategica**, anche a livello regionale e con rilevanti problematiche occupazionali, di richiedere un **ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale straordinaria**.

Piani di recupero occupazionale (art. 52)

Stanziate ulteriori **180 milioni di euro**, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, per completare i **piani di recupero occupazionale** nelle **aree di crisi industriale complessa**, destinati ai trattamenti di Cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità in deroga nel 2021.

Sistema duale (art. 53)

Vengono **incrementate di 50 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2021 e 2022 le **risorse destinate ai percorsi formativi** di apprendistato e di alternanza scuola-lavoro.

Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, esonero dal versamento dei contributi previdenziali e disposizioni in materia di licenziamento (art. 54)

Disposta la **proroga** per un massimo di **dodici settimane** dei **trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e in deroga** e di **Assegno ordinario** previsti in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Le dodici settimane devono essere collocate nel periodo compreso **tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021** per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e nel periodo ricompreso **tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021** per i trattamenti di Assegno ordinario e di Cassa integrazione in deroga. Disposta anche la concessione della **Cassa integrazione salariale operai agricoli**, richiesta per eventi sempre riconducibili all'emergenza epidemiologica, per un massimo di **90 giorni** nel periodo compreso **tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021**.

Per i datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, è previsto un **esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali** a loro carico, per un periodo massimo di **otto settimane**, fruibile **entro il 31 marzo 2021** e a condizione che i datori non richiedano interventi di integrazione salariale.

Viene **prorogato al 31 marzo 2021** il **divieto** di procedere a **licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo** e a quelli **collettivi**, con sospensione delle procedure in corso.

Contributo per il funzionamento di Anpal Servizi SpA (art. 55)

Stanziati **10 milioni di euro annui** a **decorrere dal 2021** come contributo per il funzionamento di **ANPAL Servizi Spa**.

Finanziamento Istituti di patronato e assistenza sociale (art. 56)

Stanziati per il **2021** ulteriori **15 milioni di euro** per il finanziamento degli **Istituti di patronato e assistenza sociale**, che si aggiungono ai 20 milioni di euro già previsti dal cosiddetto "decreto Agosto".

Fondo per le politiche attive del lavoro (art. 57)

Istituito un apposito **Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive** rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma *React EU*, con una dotazione di **500 milioni di euro** nel 2021.

Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica (art. 58)

Viene rifinanziato il **Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica**, con una dotazione di **5 milioni di euro** annui a decorrere **dal 2021**.

Fondo caregiver familiari (art. 59)

Viene istituito un Fondo per la copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del **valore sociale ed economico delle attività di cura** a carattere non professionale del cosiddetto **caregiver** (prestatore di cure) familiare, con una dotazione nel triennio 2021-2023 di **25 milioni di euro** per ciascun anno.

Proroga opzione donna (art. 60)

Si interviene in materia di pensionamento anticipato delle donne, la cosiddetta **opzione donna**, **estendendo** la possibilità di fruizione alle lavoratrici che abbiano maturato determinati requisiti (un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome) **entro il 31 dicembre 2020**, invece del 31 dicembre 2019 attualmente previsto.

Proroga Ape sociale (art. 61)

Viene **prorogata a tutto il 2021** la sperimentazione della cosiddetta **Ape sociale**, consistente in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni.

Contratto di espansione interprofessionale (art. 62)

Vengono **prorogate** le **disposizioni** relative all'applicazione sperimentale del **contratto di espansione** estendendolo, in particolare, per il solo 2021, alle aziende di qualsiasi settore che occupino almeno 500 dipendenti (invece dei 1.000 previsti attualmente).

Calcolo anzianità di contribuzione pensionistica per contratti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale e ciclico (art. 63)

Viene stabilito che nel **contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale e ciclico** anche le settimane non interessate da attività lavorativa siano da includere nel **calcolo** dell'anzianità utile ai fini del diritto al **trattamento pensionistico**.

Per i lavoratori esposti all'amianto (art.64)

Disposta l'**accelerazione dei tempi** per le operazioni di lavorazione delle **domande** di riconoscimento dei **benefici previdenziali** previsti dalla normativa vigente in favore dei **lavoratori esposti all'amianto**.

Assegno di natalità - Bonus bebè (art. 65)

Stabilito il rinnovo per il 2021 dell'assegno di natalità, il cosiddetto **Bonus bebè**, con oneri per il suo riconoscimento valutati in **340 milioni di euro per il 2021** e in **400 milioni per il 2022**. A questi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a valere sul Fondo assegno universale e servizi alla famiglia.

Congedo obbligatorio di paternità (art. 66)

Viene **prorogato per il 2021** il **congedo obbligatorio di paternità**, confermandone la durata di **sette giorni** e provvedendo ai relativi oneri, pari a **106,1 milioni di euro** per il 2021, a valere sul Fondo assegno universale e servizi alla famiglia.

Osservatorio nazionale condizione persone con disabilità (art.67)

Viene **prorogata** fino al **31 dicembre 2023** – con gli oneri posti a valere sulle risorse disponibili del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – la **Segreteria tecnica dell'Osservatorio nazionale sulle condizioni delle persone con disabilità**.

Reddito di cittadinanza (art. 68)

Viene **incrementata**, per gli anni dal 2021 fino al 2028 e poi a decorrere dal 2029, l'autorizzazione di **spesa** per il finanziamento del **"Reddito di cittadinanza"**.

Contributo di solidarietà (art. 69)

Si autorizza la spesa di 157,7 milioni di euro per il 2022 e di 163,4 milioni per il 2023 per procedere all'attuazione della sentenza n. 234 del 2020 della Consulta, che ha ridotto da 5 a 3 anni l'ambito di applicazione del cosiddetto **contributo di solidarietà** per le pensioni di importo superiore a 130 mila euro.

Rifinanziamento del Fondo indigenti (art. 70)

Viene **incrementato di 40 milioni di euro**, per il **2021**, il **Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti**, così da consentire il consolidamento delle misure di tutela adottate a favore delle persone più bisognose e al tempo stesso scongiurare il rischio di spreco alimentare.

Indennizzo per cessazione attività commerciale (art. 71)

Si dispone che dal 1° gennaio 2022 l'aliquota contributiva aggiuntiva prevista a carico degli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali presso l'Inps per far fronte agli oneri derivanti dall'introduzione dell'**indennizzo per la cessazione dell'attività**

commerciale, sia dovuta nella misura dello 0,48 per cento invece dello 0,09 per cento attuale.

SANITÀ

Fabbisogno sanitario standard (art. 72)

Si stabilisce che per il **2021** il **finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard** cui concorre lo Stato sia pari a **121.370,1 milioni di euro** e si prevede un successivo incremento pari a **822,870 milioni** di euro per il **2022**, **527,070 milioni** per ciascuno degli anni **2023, 2024 e 2025** e **417,870 milioni** a decorrere **dal 2026**.

Indennità di esclusività dirigenza medica, veterinaria e sanitaria (art. 73)

Disposto un **incremento del 27 per cento** della misura lorda annua dell'**indennità di esclusività dei dirigenti medici, veterinari e sanitari** degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. Al relativo onere, quantificato in **500 milioni di euro annui** a decorrere **dal 2021**, si provvede a valere sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato.

Retribuzione degli infermieri del Servizio sanitario nazionale (art. 74)

Stanziati **335 milioni di euro annui**, a decorrere dal 2021, ai fini della definizione, da parte della contrattazione collettiva nazionale, **di un'indennità di specificità infermieristica** da corrispondere agli infermieri dipendenti dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.

Tamponi antigenici rapidi da parte di medici di base e pediatri (art. 75)

Per potenziare e decongestionare il sistema diagnostico del virus SARS-CoV-2 si stanZIA una spesa di **70 milioni**, a valere sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale, per estendere al **2021** il finanziamento per l'**esecuzione di tamponi antigenici rapidi** da parte di **medici** di medicina generale e **pediatri** di libera scelta.

Contratti di formazione specialistica dei medici specializzandi (art. 76)

Si dispone l'**ulteriore aumento** del numero dei **contratti di formazione dei medici specializzandi** con uno stanziamento di spesa aggiuntivo pari a **105 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di **109,2 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, a valere corrispondentemente sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

Impiego di personale sanitario nel Servizio sanitario nazionale (art. 77)

Considerando l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio e di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, e ferma restando la compatibilità con il fabbisogno sanitario standard del 2021, nel limite complessivo di spesa di 1 miliardo e 100 milioni per il 2021 si consente agli enti del Sistema sanitario nazionale di avvalersi anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2021, delle seguenti misure: conferimento, da parte degli enti ed aziende del Ssn, di **incarichi di lavoro autonomo**, anche di collaborazione coordinata e continuativa, agli **iscritti agli albi delle professioni sanitarie**, ivi compresi i medici; deroga alla disciplina transitoria relativa all'**assunzione di medici e veterinari in formazione specialistica con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e parziale**; ricorso alla stipulazione di **contratti di lavoro autonomo con personale medico ed infermieristico collocato in quiescenza**; conferimento di **incarichi individuali a tempo determinato a personale medico e sanitario**, mediante avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio orale.

Vengono inoltre prorogate al 31 dicembre 2021 le disposizioni relative alle **Unità speciali di continuità assistenziale (Usca)**, nel limite complessivo di spesa di 210 milioni di euro, e si dispone il **trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari**, nonché del **personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari**, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.

Eliminazione contenzioso indennizzi per danni da vaccinazioni obbligatorie e talidomide (art. 78)

Previste due distinte autorizzazioni di spesa, di **9,9 milioni dal 2021** e di **71 milioni**, per gli **anni dal 2021 al 2023**, per consentire al Ministero della Salute di corrispondere gli **indennizzi** per danni subiti da vaccinazioni obbligatorie e da sindrome da talidomide.

Investimenti per edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico (art. 79)

Viene incrementato di **2 miliardi** lo stanziamento per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di **ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico**.

Fondo sanità e vaccini (art. 80)

Disposta per il 2021 l'istituzione di un **Fondo per la sanità e i vaccini**, con una dotazione di **400 milioni**, finalizzato all'**acquisto dei vaccini** per contrastare il virus SARS-CoV-2 e dei **farmaci specifici** per la cura dei pazienti con l'infezione Covid-19.

Rimodulazione tetti di spesa farmaceutica (art. 81)

Vengono **rimodulati**, a decorrere dal 2021, i valori percentuali dei **tetti della spesa farmaceutica convenzionata territoriale** e della spesa farmaceutica **per acquisti diretti**, fissandoli rispettivamente al 7,30 e 7,55 per cento (resta fermo il valore complessivo della spesa farmaceutica al valore percentuale del 14,85 per cento). Vengono anche **regolate le procedure di *payback*** a carico delle aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti 2018 e 2019, così da instaurare un meccanismo virtuoso in grado di limitare il contenzioso già attivato dalle aziende farmaceutiche per il *payback* riferito alla spesa farmaceutica ospedaliera 2018.

Finanziamento della Croce Rossa italiana (art. 82)

A decorrere dal 2021 vengono trasferite al Ministero della Salute le competenze in materia di assegnazione del **finanziamento** riguardante la **Croce Rossa italiana** alle Regioni, all'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana e all'Associazione della Croce Rossa italiana. A tal fine si istituisce un apposito fondo, con dotazione fissata in circa 117 milioni e 130 mila euro.

Personale transitato in amministrazioni pubbliche dall'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana (art. 83)

Vengono trasferite ad alcuni **enti pubblici** le risorse finanziarie corrispondenti ad alcune quote di trattamento di fine rapporto o di fine servizio di **personale** che è **transitato** alle loro dipendenze dall'**Ente strumentale alla Croce Rossa italiana**.

Mobilità sanitaria interregionale (art. 84)

In materia di **mobilità sanitaria interregionale** viene demandata al Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza l'adozione di linee guida sui sistemi di controllo di appropriatezza degli erogatori di prestazioni sanitarie accreditati e l'elaborazione di un programma nazionale di valutazione e miglioramento dei processi di mobilità, nonché di specifici programmi inerenti alle aree di confine ed ai flussi interregionali al fine di migliorare e sviluppare i servizi di prossimità.

SCUOLA, UNIVERSITÀ E RICERCA

Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa (art. 86)

Allo scopo di **ridurre le disuguaglianze** e garantire l'affermazione del pieno **diritto all'istruzione** anche per i soggetti privi di mezzi, il **Fondo per l'arricchimento e**

l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, viene aumentato di 117,8 milioni di euro per il 2021, di 106,9 milioni di euro per il 2023 (non è previsto un incremento per l'annualità 2022), di 7,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 3,4 milioni per l'anno 2026.

Innovazione didattica e digitale nelle scuole (art. 87 e 165 co. 10-11)

A decorrere **dal 2021** viene **incrementato di 8 milioni e 184 mila euro** annui il **Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale** con l'obiettivo di favorire l'innovazione didattica e digitale nelle scuole mediante gli animatori digitali. Una **spesa ulteriore di 12 milioni di euro** sempre per il 2021 è finalizzata alla realizzazione del **sistema informativo integrato** per il supporto alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica.

Viene estesa gli anni scolastici 2021-22 e 2022-23 la possibilità di costituire **équipe formative territoriali** con venti docenti in comando per il supporto al **Piano nazionale per la scuola digitale** e con duecento docenti in semi esonero dall'esercizio dell'attività didattica.

Per il diritto allo studio e per la funzionalità del sistema della formazione superiore (art. 89)

Per quanto riguarda l'**Università** e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (**AFAM**), si incrementano in vario modo le risorse loro destinate e si prosegue nello sforzo di sostegno del diritto allo studio.

In particolare, si incrementano dal 2021, rispettivamente di 165 milioni di euro annui e di 8 milioni annui, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università e il Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni AFAM, al fine di **ampliare** il numero degli **studenti** che beneficiano dell'**esonero** totale o parziale dal pagamento del **contributo onnicomprensivo annuale**; si incrementa di 70 milioni annui, sempre dal 2021, il Fondo integrativo statale per la concessione delle **borse di studio**; per il 2021 si incrementano di 30 milioni le risorse destinate ai contributi a favore delle **università non statali legalmente riconosciute** e di 4 milioni le risorse destinate alle **residenze universitarie statali** e ai **collegi di merito accreditati**; si incrementano di 15 milioni annui, dal 2022, le risorse destinate alla **progressione di carriera** dei **ricercatori universitari a tempo indeterminato** e si modifica la relativa disciplina, in particolare incrementando la quota riservata alla copertura dei posti mediante valutazione di ricercatori a tempo indeterminato già in servizio nel medesimo ateneo; ancora per il 2021, si destinano 34,5 milioni al **Fondo per le esigenze emergenziali** del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca.

Misure a sostegno della ricerca (art. 90)

Il **Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca** viene incrementato di 65 milioni di euro a decorrere dal 2021. Viene istituito il **Fondo per la promozione e lo**

sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca, con una dotazione di 200 milioni di euro per il 2021 e il 2022 e 50 milioni di euro per il 2023. Istituito anche un **Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca**, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 250 milioni di euro per il 2023, di 200 milioni di euro per il 2024 e per il 2025, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035. Il **Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca**, con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dal 2021, è istituito per consentire al Ministero dell'Università e della Ricerca di avvalersi di Invitalia per il supporto agli interventi nella ricerca.

Recupero e sviluppo della “Città dello sport” (art. 91)

Assegnati **25 milioni** di euro nel **2021** al Ministero dell'Università e della Ricerca per il successivo trasferimento all'Università di Tor Vergata, per definire il contenzioso pendente relativo alla mancata realizzazione del complesso sportivo **“Città dello Sport”**. La proprietà dell'area e delle opere realizzate, con atto da stipulare entro il 31 marzo 2021, passa all'Agenzia del demanio, alla quale sono assegnati **3 milioni** di euro per gli anni dal 2021 al 2023 per la manutenzione delle opere e la messa in sicurezza dell'area.

Promozione dell'attività sportiva di base (art. 92)

Istituito un **Fondo per potenziare l'attività sportiva di base nei territori**, con una dotazione di **50 milioni** di euro per il 2021.

Trattamento di previdenza dei docenti delle università private (art. 93)

In materia di **contribuzione pensionistica** prevista per i **professori e ricercatori** delle **università non statali legalmente riconosciute**, si dispone che dal 1° gennaio 2021 le aliquote a carico del datore di lavoro e del dipendente sono pari a quelle in vigore per le stesse categorie di personale presso le università statali (e quindi pari a quelle in vigore per la generalità dei dipendenti statali).

Fondazione per il futuro delle città (art. 94)

Viene istituita – con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2021 e di 3 milioni annui per il 2022 e il 2023 – la **Fondazione per il futuro delle città**, allo scopo di promuovere il **progresso della ricerca** e dell'**alta formazione** basata su soluzioni prevalentemente **vegetali**, al fine di garantire lo sviluppo del sistema produttivo nazionale in relazione alla **transizione verde** dell'Italia.

Disposizioni in materia di personale scolastico (art. 165)

Si aumentano le risorse del **Fondo destinato all'incremento dell'organico dell'autonomia**, finalizzandole ad un contestuale aumento di **25 mila posti di**

sostegno nel periodo 2021-2024. Si incrementano, per il 2021, le **risorse** destinate alla **formazione dei docenti**, con l'obiettivo di realizzare interventi formativi obbligatori del personale docente impegnato nelle **classi con alunni con disabilità**. Stanziati **10 milioni** di euro per ciascuno degli anni scolastici 2021-22, 2022-23 e 2023-24 per l'acquisto di **sussidi didattici** da parte delle scuole che accolgono **studenti con disabilità**.

Si prevede la **trasformazione a tempo pieno**, dal 1° gennaio 2021, del **contratto** di lavoro di **4.485 collaboratori scolastici** già assunti a tempo parziale dal 1° marzo 2020, nonché l'assunzione a tempo pieno, dal 1° settembre 2021, sino ad un massimo di 45 unità, di ulteriori collaboratori scolastici.

Vengono **prorogati** fino al **30 giugno 2021** i **contratti** a tempo determinato sottoscritti con **assistenti tecnici** da utilizzare nelle **scuole dell'infanzia** e nelle **scuole del primo ciclo**, in scadenza a dicembre 2020.

Previsto un incremento di **1.000 posti** della dotazione organica relativa ai docenti, da destinare al **potenziamento dell'offerta formativa** nella **scuola dell'infanzia**.

Previsto, dal 2021, un incremento del **Fondo per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai 6 anni** (il cosiddetto "Fondo 0-6").

Si **posticipa** ulteriormente all'**anno scolastico 2022-23** la **soppressione** delle disposizioni che prevedono la possibilità di collocare **fuori ruolo docenti** e **dirigenti scolastici** per assegnazioni presso enti che operano nel campo delle tossicodipendenze, della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché presso associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi.

CULTURA, TURISMO, INFORMAZIONE E INNOVAZIONE

Misure di sostegno per la cultura (artt. 96 e 101 co.4)

Prevista un'autorizzazione di spesa pari 10 milioni di euro per il 2021, a 15 milioni per il 2022 e a 5 milioni a decorrere dal 2023, per consentire al Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo di esercitare la facoltà di **acquistare in via di prelazione i beni culturali**.

Con una autorizzazione di spesa di 25 milioni di euro per il 2021 e di 20 milioni per il 2022, vengono destinate **risorse per il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali**, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti di ingresso, conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19.

Destinati 150 milioni di euro per la cosiddetta **Card cultura** anche ai **giovani che compiono 18 anni nel 2021**. L'articolo 101, comma 4, dispone che i giovani possano utilizzare Card anche per l'acquisto di **abbonamenti a periodici**.

Interventi per il settore del cinema e dell'audiovisivo (art. 97)

Si incrementa **da 400 a 640 milioni di euro** l'importo minimo degli introiti erariali derivanti dalle attività del settore destinato ad alimentare annualmente la dotazione del **Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo** e si innalzano **dal 30 al 40 per cento le aliquote massime del credito di imposta** riconosciuto a imprese di produzione, di distribuzione e di produzione esecutiva e post-produzione. Sono inoltre stabilizzate alcune delle disposizioni del "decreto Rilancio" finalizzate a introdurre **maggiore flessibilità** nella determinazione delle risorse destinate ai crediti di imposta, anche in deroga alle percentuali previste a regime.

Istituto Luce Cinecittà SpA (art. 98)

Si prevede la **trasformazione dell'Istituto Luce Cinecittà srl in Società per Azioni** (detenute dal Mef) a decorrere dal 1° gennaio 2021. Inoltre si disciplina la composizione del Consiglio di amministrazione e si autorizza un aumento di capitale di 10 milioni di euro nel 2021.

Proseguimento del risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche (art. 99)

Prosegue il percorso di **risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche**, differendo al 31 dicembre 2021 il termine per il raggiungimento del pareggio economico e del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario per quelle che hanno già presentato il piano di risanamento; consentendo la presentazione del piano alle restanti fondazioni e stabilendo il termine del 31 dicembre 2023 per il raggiungimento del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario; prorogando al 31 dicembre 2022 – o con riferimento ai nuovi piani di risanamento al 31 dicembre 2023 – il termine per l'esercizio delle funzioni del Commissario straordinario nominato per il risanamento.

Misure in materia di strutture ricettive (art. 100)

Si stabilisce che il **regime fiscale delle locazioni brevi** è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione di **non più di quattro appartamenti** per ciascun periodo d'imposta. Negli altri casi, a fini di **tutela del consumatore** e della **concorrenza**, l'attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma **imprenditoriale**. Tali disposizioni si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di **intermediazione immobiliare** o che gestiscono **portali telematici**.

Misure a sostegno dell'informazione e dell'editoria (art. 101)

Si dispone il rifinanziamento e la proroga **fino al 2022** di alcune misure temporanee di sostegno alla **filiera della stampa** in scadenza al 31 dicembre 2020: il **credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari**; il credito d'imposta per le edicole e altri

rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici (il cosiddetto **tax credit per le edicole**); il **credito d'imposta per le testate edite in formato digitale**.

Si istituisce un **bonus aggiuntivo**, per un importo massimo di 100 euro, rispetto al *voucher* per l'acquisizione di servizi di connessione ultraveloci, finalizzato all'**acquisto di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici**, anche in formato digitale a beneficio di **nuclei familiari meno abbienti**.

Destinazione entrate canone abbonamento alla televisione (art. 102)

Si prevede un **nuovo meccanismo** di assegnazione delle **risorse** provenienti dal versamento del **canone di abbonamento alla televisione**, in particolare disponendo la destinazione della quota fissa di 110 milioni annui al **Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione** e della restante quota alla RAI-Radiotelevisione italiana SpA.

Fondo per l'innovazione tecnologica e digitale e Piattaforma per il tracciamento dei contatti (art. 105)

Si prevede che possano essere **trasferite alle amministrazioni pubbliche**, in tutto o in parte, le **risorse del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione**, istituito dal "decreto Rilancio" con uno stanziamento di 50 milioni per il 2020.

Si attribuisce per il 2021 alla competente struttura per l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio lo svolgimento delle attività tese ad assicurare lo sviluppo e il funzionamento della **piattaforma per il tracciamento dei contatti** ai fini del sistema di allerta rispetto all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

L'ITALIA NELL'UNIONE EUROPEA E NEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI

Conferenza sul futuro dell'Europa (art. 106)

Autorizzata, per il 2021, una spesa di **2 milioni di euro** per la realizzazione di iniziative volte a consentire la partecipazione dell'Italia alla **Conferenza sul futuro dell'Europa**.

Regime temporaneo aiuti di Stato (art. 107)

Modificata la cornice normativa entro la quale le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio hanno la facoltà di adottare regimi di aiuti alle imprese secondo i massimali e modalità definiti dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19". Questo intervento è finalizzato ad adeguare la cornice normativa alla **proroga al 30 giugno 2021 del Quadro temporaneo** e all'inclusione del **sostegno ai costi fissi**

non coperti dalle imprese nei **regimi di aiuti** ammessi fino a quella data disposta dalla **Commissione UE**.

Procedura d'infrazione 2008-2010 - Adeguamento normativa Iva (art. 108)

Si modifica la disciplina delle **operazioni escluse dal campo dell'Iva**, ai fini della definizione della procedura d'infrazione n. 2008/2010, per violazione degli obblighi imposti dagli articoli 2, 9 della direttiva Iva(2006/112/CE).

Soppressione Irba (art. 109)

Vengono **abrogate**, a decorrere dal **1° gennaio 2021**, le **norme** che disciplinano l'applicazione dell'**Imposta regionale sulla benzina per autotrazione (Irba)**, con previsione di meccanismi di ristoro per le Regioni.

Fondi di investimento esteri (art. 110)

Si prevede che agli **Organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr)** di diritto estero istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, in conformità alla disciplina europea e a specifiche condizioni, **non si applichi la ritenuta del 27 per cento sugli utili percepiti**, e che le **plusvalenze e le minusvalenze** realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate dai medesimi soggetti **non concorrano a formare il reddito**.

Risarcimenti per violazione Convenzione europea diritti umani (art. 113)

Disposto uno stanziamento di **800 mila euro**, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, come copertura finanziaria degli oneri per i **rimedi risarcitori per detenzione inumana e degradante** di cui all'art. 35-*ter* dell'Ordinamento penitenziario.

Partecipazione dell'Italia a programmi del Fondo monetario internazionale e al *Poverty Reduction and Growth Trust* (art. 114)

Questo articolo detta disposizioni riguardanti la **partecipazione italiana** a diversi **strumenti di finanziamento** degli interventi del **Fondo monetario internazionale**, nell'ambito di una complessiva strategia internazionale mirante al rafforzamento della stabilità monetaria e finanziaria.

Fondi partecipazione a organismi internazionali (art. 115)

Per assicurare l'adempimento di una serie di **impegni assunti dall'Italia in ambito multilaterale**, vengono **rideterminati i contributi** versati all'Organizzazione europea

per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe, al Consiglio d'Europa, al Fondo europeo per la gioventù e alla *European Peace Facility*.

TRASPORTI E AMBIENTE

Servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus (art. 119)

Si interviene con alcune modifiche sull'articolo 85 del cosiddetto "decreto Agosto", che aveva previsto l'istituzione di un fondo a favore delle imprese di **trasporto di passeggeri mediante autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico**, prevedendo tra le altre cose una **ulteriore dotazione finanziaria di 20 milioni di euro** per il 2021 del suddetto fondo, al fine di compensare in parte i danni subiti dagli esercenti i servizi di trasporto nell'arco temporale compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020.

In materia di porti e di trasporti marittimi (art. 120)

Riguardo **al settore marittimo e portuale** sono rifinanziate, con ulteriori 68 milioni di euro per il 2021, le misure volte a **compensare i mancati introiti** delle Autorità di sistema portuale e di alcune imprese di navigazione marittima per le limitazioni legate all'emergenza. Per le imprese crocieristiche iscritte al registro internazionale vengono **sospesi i limiti** per lo svolgimento di **attività di cabotaggio marittimo**. È **prorogata** l'estensione dell'**esenzione dagli oneri previdenziali e assistenziali** prevista per le imprese iscritte al registro internazionale, per alcune imprese non iscritte che svolgono attività di cabotaggio e attività di servizio per le piattaforme petrolifere. Viene **rifinanziato** il fondo destinato a **compensare la riduzione dei ricavi tariffari** relativi ai passeggeri trasportati per le navi iscritte nel registro nazionale. Viene infine istituito un **nuovo fondo**, con una dotazione di **20 milioni di euro** per il 2021, destinato a **compensare la riduzione dei ricavi tariffari** per i soggetti titolari di concessioni rilasciate dalle Autorità di sistema portuale, dei concessionari di aree e banchine portuali e dei titolari di concessioni demaniali marittime.

In materia di trasporto ferroviario merci (art. 121)

È autorizzata una spesa di **5 milioni annui** dal 2021 al 2034 per sostenere **le imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci**, nonché **gli spedizionieri e gli operatori del trasporto multimodale**, limitatamente all'attività relativa ai trasporti ferroviari che hanno subito dei danni economici connessi all'emergenza Covid-19.

Ferrobonus e Marebonus (art. 122)

Vengono **rifinanziati fino al 2026**, con risorse complessivamente pari a 50 milioni di euro per il 2021, a 38,5 milioni per il 2022 e a 43,5 milioni di euro per ciascuno degli

anni dal 2023 al 2026, i cosiddetti “**marebonus**” e “**ferrobonus**” previsti dalla Legge di Stabilità 2016.

Sostegno al settore ferroviario (artt. 123 e 124)

Con riferimento al **trasporto ferroviario**, tra le altre cose **viene esteso** fino al 30 aprile 2021 – prevedendo ulteriori risorse pari a **30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034**, per un totale di **420 milioni di euro** – **l’indennizzo per i servizi ferroviari a mercato di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico**, per compensare gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19, previsto dal “decreto Rilancio”.

È inoltre prevista l'estensione, sempre fino al 30 aprile 2021, della **riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria**, attribuendo a tale scopo risorse ulteriori a Rete ferroviaria italiana e disponendo che la riduzione possa giungere fino al 100 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario per i servizi ferroviari passeggeri non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico e per i servizi ferroviari merci.

Si dispone inoltre il trasferimento alle Regioni Veneto e Friuli Venezia-Giulia delle funzioni relative ai **servizi ferroviari interregionali indivisi**.

Disposizioni in materia di tariffe sociali (art. 125)

Per quanto riguarda il **trasporto aereo** viene **prorogato fino al 31 dicembre 2022 il contributo** previsto dalla Legge di Bilancio 2020, riconosciuto per ogni biglietto aereo acquistato da e per **Palermo e Catania**, con uno stanziamento di 25 milioni di euro per il 2021 e di 25 milioni di euro per il 2022, innalzando inoltre da 20 mila a 25 mila euro la soglia di reddito lordo annuo per i lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione Sicilia e dei migranti per ragioni sanitarie che sono tra i soggetti beneficiari della misura.

Promozione della mobilità sostenibile (art. 126)

Viene riconosciuto anche per gli anni **dal 2021 al 2026 il contributo per l’acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi**. Vengono incrementate di **100 milioni di euro per il 2021 le risorse** per finanziare gli **acquisti di biciclette e altri mezzi di mobilità personale elettrica** effettuati dal 4 maggio 2020 al 2 novembre 2020 e si prevede che vengano destinate a tale finalità anche le risorse eventualmente non utilizzate dei buoni mobilità erogati. Le eventuali **disponibilità che residueranno** dall'erogazione del buono mobilità per le biciclette ed i mezzi di mobilità elettrica personale saranno destinate, per il 2021, all'erogazione del **buono mobilità previsto in caso di rottamazione di un'autovettura o motociclo inquinanti** nei Comuni oggetto di procedure di infrazione europea per la qualità dell'aria.

Regime fiscale della nautica da diporto (art. 127)

Si integra la disciplina fiscale in materia di operazioni assimilate alle esportazioni specificando i requisiti che consentono di **evitare l'imposizione dell'IVA** alle operazioni riguardanti la **cessione di navi**.

Compagnie aeree che effettuano prevalentemente trasporti internazionali (art. 128)

In considerazione delle restrizioni alla circolazione legate all'emergenza sanitaria da Covid-19, si prevede che per il 2020 siano considerate **compagnie aeree che effettuano prevalentemente trasporti internazionali**, e che dunque godono del **regime di non imponibilità IVA di specifiche operazioni**, quelle che rispettavano tale requisito con riferimento al 2019.

Infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici (art. 132)

Modificati alcuni aspetti relativi al **Piano nazionale per la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli elettrici**: viene stabilito che il Ministero dei Trasporti finanzia l'acquisto e l'installazione degli impianti da parte delle Regioni, eliminando però la previsione di una quota massima del 50 per cento di tale cofinanziamento; si prevede l'adozione di un decreto ministeriale per definire le **modalità di alimentazione della Piattaforma Unica Nazionale dei punti di ricarica elettrica** da parte dei gestori delle infrastrutture pubbliche e private ad accesso pubblico; si prevede infine che la **disciplina adottata da ciascun Comune** per l'installazione, la realizzazione e la gestione delle infrastrutture di ricarica debba essere **coerente anche con gli strumenti di pianificazione regionale e comunale**.

Fondo per la rimozione delle navi abbandonate nei porti (art. 133)

È istituito un fondo, con una dotazione di **2 milioni di euro** per il **2021** e **5 milioni** per il **2022** e per il **2023**, finalizzato alla **rimozione delle navi abbandonate nei porti**.

Potenziamento del sistema nazionale delle aree protette (art. 134)

Vengono incrementate di 6 milioni di euro a decorrere dal 2021 le risorse destinate al **contributo dello Stato a favore dei parchi nazionali**, al fine di potenziarne la gestione e il funzionamento. Vengono anche incrementate di 3 milioni di euro, sempre a decorrere dal 2021, le risorse per garantire il **funzionamento e la gestione delle aree marine protette**. Per implementare la tutela e la valorizzazione delle aree nazionali protette e delle altre aree riconosciute in ambito internazionale per il particolare pregio naturalistico viene poi autorizzata la spesa di 2 milioni di euro, dal 2023, per la prosecuzione del programma **“Caschi verdi per l'ambiente”**.

Potenziamento delle misure di tutela ambientale (art. 135)

In materia ambientale, tra le altre cose: si incrementano di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, le risorse destinate all'Ispra, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per il completamento della **carta geologica ufficiale d'Italia**; si istituisce il “**Sistema volontario di certificazione ambientale per la finanza sostenibile**” e si indica il fine di valutare la **natura ecosostenibile dei progetti di investimento pubblici o privati**, in coerenza con il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020; si prevede la definizione in via sperimentale di **indicatori** volti a misurare il grado di **sostenibilità ambientale** e la **natura ecosostenibile** dei progetti di investimenti nonché le modalità di calcolo degli stessi; si istituisce, presso il Ministero dell'Ambiente, il **Comitato per la finanza ecosostenibile** per esaminare le richieste e rilasciare la certificazione ambientale; si incrementano le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura del **Commissario unico in materia di discariche abusive**; si autorizza la spesa di **3 milioni di euro**, a decorrere dal 2022, per assicurare alle Capitanerie di porto l'esercizio delle funzioni di **vigilanza e controllo** in materia di **tutela dell'ambiente marino e costiero**.

Promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica (art. 136)

Per garantire l'attuazione del **principio di risparmio dell'acqua** attraverso la promozione della misura individuale dei consumi, è istituito un “**Fondo per la promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica**”, destinato all'effettuazione di campagne informative per gli utenti del servizio idrico integrato, con una dotazione di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Progetti pilota di educazione ambientale (art. 138)

Istituito un **Fondo** di **4 milioni di euro** per ciascuno degli **anni 2021 e 2022** volto alla realizzazione di **progetti pilota di educazione ambientale** per gli studenti degli istituti comprensivi delle scuole, dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, site nei comuni presenti in aree protette naturalistiche.

Vuoto a rendere nelle Zone economiche ambientali (art. 139)

Anche per incentivare una **corretta gestione dei rifiuti** si riconosce un contributo a fondo perduto – pari a 10 mila euro, nel limite complessivo di 5 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 – per i commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di imballaggi e importatori di imballaggi pieni, aventi la sede operativa all'interno delle **Zone economiche ambientali**, che introducono il sistema del **vuoto a rendere** per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari.

Misurazione puntuale rifiuti nelle Zone economiche ambientali (art. 140)

È istituito in via sperimentale un **Fondo per la promozione della tariffazione puntuale**, con dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per di incentivare l'adozione dei sistemi di **misurazione puntuale dei rifiuti** conferiti dalle **utenze domestiche** al servizio pubblico nei Comuni aventi la propria superficie in una Zona economica ambientale. Il contributo è erogato fino al 50 per cento della copertura dei costi sostenuti per l'acquisto delle infrastrutture tecniche ed informatiche necessarie per l'adozione dei sistemi di misurazione.

Acquisto del compost nelle Zone economiche ambientali (art. 141)

Istituito il **Fondo Contributi per la promozione di compostiere di comunità nelle Zone economiche ambientali**, con una dotazione di **5 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2021 e 2022**.

Accelerazione procedure opere delle Olimpiadi invernali 2026 (art. 142)

Questo articolo contiene alcune norme volte ad **accelerare le procedure** di valutazione di impatto ambientale (VIA) per la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia e del Villaggio olimpico di Milano, nonché delle infrastrutture connesse, destinate alle **Olimpiadi invernali del 2026**.

REGIONI ED ENTI LOCALI

Risorse per gli enti in difficoltà finanziarie dovute alle condizioni socio-economiche dei territori (art. 143)

Si **incrementa il Fondo** per il **sostegno ai Comuni in deficit strutturale** – derivante non da “patologie organizzative” ma dalle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio – di **100 milioni di euro per il 2021** e di **50 milioni per il 2022**.

Risorse per Province e Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario (art. 144)

Si definiscono **nuove modalità di finanziamento delle Province e delle Città metropolitane** delle Regioni a statuto ordinario a decorrere **dal 2022**. In particolare, si prevede l'istituzione di **due fondi unici** nei quali fare confluire i contributi e i fondi di parte corrente di questi enti, da ripartire tenendo progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali, con finalità di perequazione delle risorse.

Norme contabili per gli enti territoriali (art. 145)

Vengono introdotte una serie di **disposizioni in materia contabile per gli enti territoriali**: si estende all'esercizio finanziario 2021 la loro facoltà di utilizzare la **quota libera di avanzo di amministrazione** per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza epidemiologica, in deroga alle disposizioni vigenti; si proroga al 2021 la norma che li autorizza ad utilizzare i **proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni** in materia edilizia per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza Covid-19; si proroga, sempre al 2021, la norma che consente alle Regioni e alle Province autonome di procedere alle **variazioni del bilancio di previsione** con atto dell'organo esecutivo in via di urgenza, salva successiva ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare; si consente ai consigli regionali di approvare la **legge di assestamento** anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla Giunta; si prevede che le somme ricevute in caso di **estinzione anticipata di uno strumento finanziario** derivato possano essere destinate al ripiano del disavanzo 2020 e 2021 correlato all'emergenza; si istituisce un **tavolo tecnico**, con rappresentanti della Ragioneria generale e delle Regioni e Province autonome, per valutare l'utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione degli **enti in disavanzo** in considerazione del protrarsi dell'emergenza Covid-19.

Incremento risorse per il trasporto scolastico (artt. 146 e 152)

Si istituisce un **fondo** con una dotazione di **150 milioni di euro** per il 2021 per consentire l'**erogazione dei servizi di trasporto scolastico nei Comuni**, in conformità alle misure di contenimento della diffusione del Covid-19.

Si finanziano i **servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale**, nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, istituendo un apposito **fondo** con una dotazione di **200 milioni di euro** per il 2021.

Fondo di solidarietà comunale per servizi in campo sociale e asili nido (art. 147)

Disposto l'**incremento del Fondo di solidarietà comunale** per finanziare lo sviluppo dei **servizi sociali** comunali svolti in forma singola o associata dai Comuni delle Regioni a statuto ordinario e per incrementare il numero di posti disponibili negli **asili nido** dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna, con particolare attenzione ai Comuni dove questi servizi soffrono di maggiori carenze.

Attuazione dell'Accordo tra Governo e le Autonomie speciali (art. 148)

In attuazione dell'**accordo del 5 novembre 2020** tra il Governo e le Autonomie speciali, si **riduce di 100 milioni** di euro il contributo alla finanza pubblica dovuto dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano per il

2021, a titolo di **compensazione** della **perdita di gettito** a causa dell'emergenza Covid-19. Inoltre, si dispone l'accantonamento, a decorrere dal 2021, della somma di **300 milioni di euro annui** da impiegare per la **revisione degli accordi bilaterali** in materia finanziaria tra lo Stato e la Regione **Friuli Venezia Giulia**, la Regione **Sardegna** e la Regione **Sicilia**, nonché per la sottoscrizione di un **accordo quadro** in materia finanziaria con le Autonomie speciali finalizzato alla compensazione della **perdita di gettito** a causa dell'emergenza, per il 2022.

Incremento risorse per investimenti degli enti territoriali (art. 149)

Vengono **incrementate di 1 miliardo** le **risorse** stanziare per **investimenti delle Regioni ordinarie**, ampliandone contemporaneamente gli ambiti di utilizzo. Si prevede, poi, che le risorse per l'edilizia scolastica possano essere utilizzate anche per interventi di messa in sicurezza, nuova costruzione e cablaggio interno degli edifici stessi.

Fondo per la perequazione infrastrutturale (art. 150)

Previsti interventi volti ad **assorbire il divario infrastrutturale** tra le aree del Paese, istituendo a tal fine un **fondo** con una dotazione complessiva di **4,6 miliardi di euro** dal 2022 al 2033.

Indennizzi alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazione di emoderivati o vaccinazioni (art. 153)

Viene istituito un **fondo di 50 milioni** per il **2021** per disporre il **concorso dello Stato** agli oneri sostenuti dalle Regioni per la **concessione di indennizzi** a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di **vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni**.

Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali (art. 154)

Si incrementa di **500 milioni** di euro la dotazione del **Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali**, istituito dal "decreto Rilancio" per assicurare a Comuni, Province e Città metropolitane le risorse necessarie per espletare le funzioni fondamentali in relazione alla **perdita di entrate locali** connesse all'emergenza epidemiologica, di cui 450 milioni in favore dei Comuni e 50 milioni in favore delle Città metropolitane e delle Province.

REVISIONE E RIMODULAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA

Revisione della spesa per Stato, Regioni ed Enti locali (art. 157)

Si definisce il **contributo alla finanza pubblica del sistema delle autonomie territoriali** fissandolo, per gli anni **dal 2023 al 2025**, in **350 milioni di euro annui**, di cui 200 milioni annui per le Regioni e le Province autonome, 100 milioni annui per i Comuni e 50 milioni annui per le Province e le Città metropolitane.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LAVORO PUBBLICO

Assunzione di personale nelle pubbliche amministrazioni (artt. 158 e 159)

Viene **istituito** un apposito **fondo** destinato al finanziamento delle **assunzioni di personale a tempo indeterminato**, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Si prevede un **obbligo di comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri** da parte delle amministrazioni che sono autorizzate ad assumere personale sulla base delle risorse stanziare nel fondo di cui all'articolo 157.

Si dispone l'**assunzione**, previo svolgimento di concorso pubblico, di personale sia di magistratura che amministrativo, destinato a coprire le carenze organiche del **comparto della giustizia**.

Si autorizza il **Mipaaf** a bandire, per il biennio 2021-2022, **procedure concorsuali pubbliche**, al fine di assumere, con **contratto di lavoro a tempo indeterminato**, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di **140 unità di personale**.

È autorizzata l'**assunzione straordinaria** di un contingente massimo di **750 unità** del **Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nel ruolo iniziale di vigile del fuoco.

Il **Ministero dell'Interno** è autorizzato ad **assumere** con contratto a tempo indeterminato un contingente di **250 unità** di personale di livello **non dirigenziale**,

Si autorizza il **Ministero della Salute** ad **assumere** con **contratto a tempo indeterminato**, a decorrere dal 2021, **45 dirigenti di livello non generale e 135 unità di personale non dirigenziale** appartenente all'Area terza del comparto contrattuale Funzioni centrali.

Si autorizza il **Mef** a bandire concorsi per assumere **20 unità di personale non dirigenziale con contratto a tempo indeterminato**, ai fini delle attività connesse all'attuazione del **Programma Next Generation EU**.

Sempre l'articolo 159, nei commi da 25 a 32, reca disposizioni riguardanti il **personale** delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (**AFAM**).

Si segnala infine l'autorizzazione all'**Agenzia Spaziale Italiana** a procedere annualmente all'assunzione di personale con oneri a carico del proprio bilancio sino al conseguimento del valore soglia del 70 per cento relativo al rapporto tra spese per il personale ed entrate correnti.

Ulteriori assunzioni a tempo indeterminato (art. 160)

Si autorizza l'**Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea)**, per il biennio 2021-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire **procedure concorsuali pubbliche** e conseguentemente ad assumere con contratto di lavoro a tempo **indeterminato 6 unità** di personale di livello **dirigenziale non generale** e **55 unità** di **personale non dirigenziale**.

Si autorizza l'**Agenzia nazionale per i giovani** a **bandire**, nel corso del **2021**, procedure concorsuali pubbliche e ad **effettuare conferimenti di incarichi** al fine di incrementare la propria dotazione organica.

Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di **tutela ambientale e forestale**, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, compresa la conservazione della biodiversità, si autorizza l'**Arma dei carabinieri** all'**assunzione di personale operaio** a tempo indeterminato.

Ulteriori disposizioni in materia di personale (art. 161)

Si consente al **Ministero della Giustizia** di **assumere a tempo determinato**, con contratti della durata massima di **12 mesi**, fino a **1.080 unità di personale amministrativo** non dirigenziale da impiegare nelle attività di eliminazione dell'**arretrato** relativo ai **procedimenti di esecuzione delle sentenze penali** di condanna.

Si aumenta il limite di spesa per il 2021 per consentire al **Mibact** di autorizzare la stipula di **contratti a tempo determinato**, da parte degli Uffici periferici, nelle more dei concorsi per profili tecnici già autorizzati; si prevede l'estensione al 2021 e al 2022 delle disposizioni che consentono agli **istituti di cultura** di avvalersi di **competenze o servizi professionali** nella gestione di beni culturali mediante incarichi a tempo determinato. Si prevede, fino al 31 dicembre 2025, la possibilità per il Mibact di **avvalersi della società Ales** per attività di accoglienza e supporto tecnico, amministrativo e contabile nei musei, stanziando apposite risorse. Si **prorogano** per un periodo massimo di sei mesi i **contratti a tempo determinato** con professionisti competenti sui beni culturali, stipulati dagli istituti e dai luoghi della cultura.

Si incrementa di 363 mila euro, a decorrere dal 2021, la dotazione finanziaria destinata alla corresponsione dell'**indennità accessoria di diretta collaborazione** spettante al **personale non dirigenziale** assegnato agli Uffici di diretta collaborazione del Mipaaf.

Si **incrementa** di 500 mila euro a decorrere dal 2021 la dotazione finanziaria relativa agli **uffici di diretta collaborazione** del **Ministero dell'Università e della Ricerca**.

Stabilizzazioni assunzioni nelle zone colpite da eventi sismici (art. 162)

Vengono **incrementate di 52 milioni di euro annui**, a partire dal 2022, le **risorse** previste **per stabilizzare** le **assunzioni** effettuate a tempo determinato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e gli Enti locali dei **territori colpiti dagli eventi sismici** del 2009 (Abruzzo), del 2012 (Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto) e del 2016 (Centro Italia).

Poli territoriali avanzati (art. 163)

Vengono istituiti i **Poli territoriali avanzati** in ogni regione per lo **svolgimento decentrato dei concorsi pubblici** e per garantire spazi di lavoro comune e di formazione per i dipendenti pubblici. Si prevede, a tal fine, l'utilizzo degli **immobili pubblici** e dei **beni immobili confiscati alla criminalità organizzata**.

Risorse per la contrattazione collettiva del pubblico impiego (art. 164)

Vengono **incrementate di 400 milioni di euro**, a decorrere **dal 2021**, le **risorse** finanziarie destinate alla **contrattazione collettiva nazionale** e ai miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico.

Piano quinquennale assunzioni personale delle Forze di polizia (art. 166)

Previsto un piano per l'**assunzione straordinaria** di un contingente massimo di **4.535 unità di personale delle Forze di polizia**, quinquennale (dal 2021) per il Corpo della guardia di finanza e la Polizia Penitenziaria e triennale (dal 2023) per la Polizia di Stato e l'Arma dei carabinieri.

Servizi per il controllo del territorio e la prevenzione dei reati (art. 167)

Istituito un Fondo con una dotazione annua di **50 milioni di euro** per la **retribuzione dei servizi esterni** ovvero delle attività operative al di fuori dell'ordinaria sede di servizio svolte dal personale delle **Forze armate**, delle **Forze di polizia** e del Corpo nazionale dei **Vigili del fuoco** per i peculiari compiti connessi anche all'emergenza sanitaria covid-19.

Dotazione finanziaria Agenzia per le erogazioni in agricoltura (art. 168)

Per il 2021 viene incrementata di **10 milioni di euro** la dotazione finanziaria dell'**Agenzia per le erogazioni in agricoltura**.

Disposizioni per la Guardia di finanza (art. 171)

Vengono rivisti, tra le altre cose, i criteri di ripartizione dei **proventi delle sanzioni pecuniarie** e si incrementa il **Fondo di assistenza della Guardia di finanza** di **15 milioni di euro annui**.

Collaborazione tra Guardia di Finanza e Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (art. 172)

Si disciplina la **collaborazione tra la Guardia di Finanza e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato** per lo svolgimento dei servizi di sorveglianza e tutela sulla realizzazione dei beni prodotti da quest'ultima per conto dello Stato e per i connessi servizi di scorta.

Disposizioni per il personale Enac (art. 173)

Si autorizza l'**ENAC** a bandire, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e per il biennio 2020-2021, procedure concorsuali pubbliche per **assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato**.

Eredità giacenti (art. 174)

Affidata all'**Agenzia del demanio** la **gestione e valorizzazione**, in aggiunta agli immobili, anche dei beni mobili, dei valori, delle obbligazioni, delle partecipazioni societarie, delle quote di fondi comuni di investimento e degli altri valori mobiliari, dei crediti nonché dei diritti e dei beni immateriali, relativi alle **eredità giacenti**.

“Strade sicure” (art. 180)

Per assicurare la prosecuzione degli interventi di controllo del territorio, si dispone la **proroga** nel dispositivo “**Strade sicure**” di un contingente di **personale** delle Forze armate pari a 7.050 unità fino al 30 giugno 2021, 6.000 unità dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2022; 5.000 unità dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022. Per garantire la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei compiti connessi al contenimento della diffusione del Covid-19, si dispone l'ulteriore proroga, fino al 31 gennaio del 2021, del contingente di 753 di unità di personale militare facente parte di “Strade sicure”.

Fondo a disposizione del Ministro dell'Interno (art. 181)

Viene **incrementato** di **6 milioni di euro** a decorrere dal 2021 il **Fondo** per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di **beni e servizi** del Ministero dell'Interno.

Medici Inps (art. 183)

Si autorizza l'**Inps** ad **assumere a tempo indeterminato**, per il biennio 2021-2022, **189 unità di personale** nella qualifica di medico di primo livello per l'assolvimento delle funzioni medico-legali di propria competenza.

ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Misure per il Programma *Next Generation EU* (art. 184)

Sono previste diverse **misure per l'attuazione del Programma *Next Generation EU***, tra l'altro con l'istituzione di un apposito **Fondo di rotazione** nello stato di previsione del Mef – con una dotazione di **34 miliardi e 775 milioni di euro** per il **2021**, di **41 miliardi e 305 milioni** per il **2022** e di **44 miliardi e 573 milioni** di euro per il **2023** – e di una apposita **Unità di missione** presso la Ragioneria generale dello Stato.

Proroga e potenziamento crediti d'imposta per Transizione 4.0 (art. 185)

Nell'ambito di un più ampio rafforzamento del **programma Transizione 4.0** diretto ad accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale, e per rilanciare il ciclo degli investimenti penalizzato dall'emergenza legata al Covid-19, si **estende fino al 31 dicembre 2022** la disciplina del **credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi**, potenziando e diversificando le aliquote agevolative, incrementando le spese ammissibili e ampliandone l'ambito applicativo.

Si **proroga fino al 2022** la disciplina relativa al **credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica** e altre attività innovative introdotto dalla Legge di Bilancio 2020. Si stanza **1 milione di euro** per ciascuno degli **anni 2021 e 2022** da destinare all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile-**ENEA**.

Investimenti ad alto contenuto tecnologico (art. 186)

Si prevede che parte delle risorse del **Fondo di rotazione** per l'attuazione del **PNRR Italia**, pari a **250 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, siano riservate a contributi agli **investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico**, nella misura del 40 per cento della spesa complessiva dell'investimento.

CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE

Contrasto delle frodi nel settore carburanti (art. 187)

Sono introdotte disposizioni in tema di **adempimenti dei gestori di depositi di prodotti energetici sottoposti ad accisa**, con finalità **antifrode**. Si estende l'obbligo di dotarsi del **sistema Infoil** anche a tutti i depositi commerciali di prodotti energetici sottoposti ad accisa aventi capacità di stoccaggio non inferiore a 3 mila metri cubi entro il termine del 31 dicembre 2021. Si obbliga il gestore del deposito fiscale utilizzato anche come deposito Iva a **trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate** la garanzia da lui prestata. Si introduce una specifica procedura per la **comunicazione**

della variazione di titolarità e del trasferimento di gestione dei depositi costieri e di stoccaggio di oli minerali.

Contrasto frodi con utilizzo del falso plafond Iva (art. 188)

Si istituisce un **meccanismo automatico di blocco delle lettere d'intento** nel caso di identificazione di **falsi esportatori abituali**, vale a dire i contribuenti che, all'esito di analisi di rischio e di controlli sostanziali, risultano emittenti lettere d'intento ideologicamente false rilasciate sulla base di un plafond IVA fittizio. Con queste finalità antifrode, si autorizza l'Agenzia delle entrate a procedere all'**assunzione di 50 unità di personale**.

MISURE FISCALI A TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE PUBBLICA

Plastic tax e disposizioni per favorire il riciclaggio di imballaggi per alimenti (art. 189)

È modificata la **plastic tax**, al fine tra l'altro di introdurre le preforme nei semilavorati, estendere l'imposta ai committenti, rendere il rappresentante legale di soggetti non residenti solidale ai fini del pagamento, elevare la soglia di esenzione dall'imposta, ridurre le sanzioni amministrative, estendere i poteri di verifica e controllo dell'Agenzia delle dogane, **differire al 1° luglio 2021** l'entrata in vigore dell'imposta.

Si rende **strutturale**, a decorrere **dal 2021**, la **possibilità di usare interamente il PET riciclato nella produzione di bottiglie** di PET, superando il limite del 50 per cento finora vigente.

Imposta sul consumo di bevande edulcorate, rinvio e modifiche sugar tax (art. 190)

Si modifica la disciplina della nuova imposta sulle bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti, la cosiddetta **sugar tax**, **estendendo la platea dei soggetti obbligati** al pagamento dell'imposta, **attenuando le sanzioni amministrative** applicabili in caso di mancato adempimento e **differendo la decorrenza** dell'imposta di sei mesi.

IN MATERIA DI RISCOSSIONE

Subentro Agenzia delle entrate a Riscossione Sicilia SpA (art. 191)

Si prevede la possibilità per **Agenzia delle entrate-Riscossione** di **subentrare** alla società **Riscossione Sicilia SpA** nell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione

nel territorio della regione. Per garantire il subentro senza soluzione di continuità la disposizione **autorizza** nel 2021 un **contributo** in conto capitale in favore di **Agenzia delle entrate-Riscossione** fino a **300 milioni di euro**.

Contributo all’Agenzia delle entrate per il triennio 2020-2022 (art. 193)

Si rimodula, **incrementandolo**, il **contributo erogato** dall’Agenzia delle entrate all’ente pubblico economico **Agenzia delle entrate-Riscossione** per lo svolgimento delle funzioni del servizio nazionale di riscossione.

ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Lotteria dei corrispettivi e *cashback* (art. 194)

Viene modificata la disciplina della **lotteria dei corrispettivi**, per permettere la partecipazione ai soli soggetti che fanno acquisti di beni o servizi **esclusivamente attraverso strumenti** che consentano il **pagamento elettronico**. Modificata anche la disciplina delle **misure premiali per utilizzo strumenti di pagamento elettronici (*cashback*)**, chiarendo, tra l’altro, che le somme riconosciute **non concorrono alla formazione del reddito imponibile** del beneficiario e **non sono assoggettate ad alcun prelievo erariale**.

Credito d’imposta per l’adeguamento dell’ambiente di lavoro (art. 195)

Anticipando il termine previsto in precedenza, si stabilisce che il **credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro** è utilizzabile **dal 1° gennaio al 30 giugno 2021** e non per tutto il 2021.

Modifiche alla disciplina degli accordi preventivi (art. 196)

Si amplia la possibilità per il contribuente di far **retroagire** il termine di decorrenza degli **accordi preventivi** fino ai periodi d’imposta per i quali non sia ancora decorso il termine per l’accertamento. Nel caso di accordi unilaterali la facoltà è concessa a condizione che nel periodo considerato si verifichino le medesime circostanze di fatto e di diritto alla base dell’accordo e che non sia iniziata un’attività di controllo alla data di sottoscrizione dell’accordo. Nel caso di accordi bilaterali o multilaterali, oltre a queste condizioni è necessario che il contribuente ne abbia fatto richiesta nell’istanza di accordo preventivo e che le autorità competenti estere acconsentano ad estendere la validità dell’accordo ad annualità precedenti.

Semplificazioni fiscali (art. 197)

Si allineano, per i contribuenti minori, i **termini di annotazione delle fatture nei registri Iva** con quelli previsti per la liquidazione dell’imposta. Si stabilisce che per le

operazioni con l'estero effettuate a partire dal 1° gennaio 2022 la trasmissione dei dati avvenga utilizzando il Sistema di Interscambio e sono introdotte nuove sanzioni per omessa o errata trasmissione delle operazioni transfrontaliere. Si estende al 2021 l'esenzione dall'obbligo di **fatturazione elettronica** per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria; Si semplifica la predisposizione e consultazione dei **documenti precompilati Iva**.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche (art. 198)

Si chiarisce che per il pagamento dell'**imposta di bollo sulle fatture elettroniche** e sugli altri documenti inviati attraverso il Sistema di interscambio è obbligato, in solido, il contribuente che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio, anche nel caso in cui la fattura venga emessa da un soggetto terzo per suo conto.

Memorizzazione e trasmissione corrispettivi (art. 199)

Si introduce un **nuovo quadro sanzionatorio** per le violazioni degli adempimenti correlati alla **memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi**, si chiarisce il termine per la memorizzazione elettronica e a richiesta del cliente per la consegna dei documenti, si differisce l'operatività dell'utilizzo dei sistemi evoluti di incasso dal 1° gennaio al 1° luglio 2021.

Abrogazione imposta sul *money transfer* (art. 200)

È **abrogata** l'imposta sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati per mezzo degli istituti di pagamento ***money transfer***.

Collaborazioni tecnico-sportive dilettantistiche (art. 201)

La **società Sport e Salute SpA** è inserita nell'ambito dei soggetti che sono autorizzati a erogare compensi nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.

IN MATERIA DI AGENZIA DELLE DOGANE

Depositi di prodotti energetici assoggettati a accisa (art. 204)

Riguardo disciplina relativa alla **licenza di esercizio di deposito fiscale di prodotti energetici**, si prevede che per il diniego della licenza e la sospensione dell'istruttoria per il relativo rilascio, nonché per la sospensione e la revoca della stessa licenza, trovino applicazione le **più stringenti condizioni** attualmente previste per i **depositi a imposta sospesa**.

Disposizioni in materia di giochi (art. 205)

Fissato un **nuovo termine** per l'attribuzione delle **concessioni di gioco** per la raccolta del **Bingo**, posticipando di 24 mesi la scadenza prevista dalla legislazione vigente, quindi fino **al 31 marzo 2023**. Si stabilisce che il versamento del canone dovuto dai soggetti che operano in regime di proroga della concessione scaduta relativo ai mesi da gennaio a giugno 2021 possa essere effettuato entro il giorno 10 del mese successivo, nella misura di 2.800 euro per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni e di 1.400 euro per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni.

FONDI

Sostegno attività produttive più colpite da emergenza epidemiologia da Covid-19 (art. 207)

Istituito, presso il Mef, un **Fondo emergenziale** per il sostegno delle **attività produttive maggiormente colpite** dalle misure di contenimento dell'**emergenza epidemiologica da Covid-19**. Il Fondo è destinato al rifinanziamento delle misure di sostegno economico-finanziarie già adottate nel corso del 2020 ed ha una dotazione di **3 miliardi e 800 milioni di euro** per il 2021.

Fondo esigenze indifferibili in corso di gestione (art. 209)

Si incrementa la dotazione del **Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili** che si manifestano nel corso della gestione di **800 milioni di euro** per il **2021** e di **500 milioni di euro** a partire **dal 2022**.

Potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese (art. 210)

Si incrementano il **Fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato** a favore delle **imprese italiane che operano sui mercati esteri** (di 1.085 milioni di euro per il 2021 e 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023) e il **Fondo per la promozione integrata** (di 465 milioni di euro per il 2021 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023), per la concessione di **cofinanziamenti a fondo perduto** fino al 50 per cento dei finanziamenti concessi a valere fondo rotativo per la concessione di **finanziamenti agevolati** a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri.